



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1571

Seduta del 18/12/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Paolo Franco

Oggetto

PROROGA DELLE DETERMINAZIONI DI CUI ALLA DGR XI/4177/2020 IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO, PRIMA CIVILE, DEPOSITATA IN DATA 27 LUGLIO 2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Dirigente Paolo Andrea Boneschi

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" che ha demandato ad apposito regolamento regionale la disciplina attuativa delle disposizioni del sistema regionale dei servizi abitativi;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 1 lettera d) del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 " Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici" che prevede, tra i requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici, l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero, prevedendo altresì che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere, in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza;

RICHIAMATA l'ordinanza, immediatamente esecutiva, del Tribunale di Milano, Prima civile, resa nel giudizio RG n. 23608/2018 depositata il 27 luglio 2020 che ha ritenuto avesse carattere discriminatorio quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. d) del rr 4/2017;

ATTESO che la Giunta regionale:

- con DGR del 7 settembre 2020, n.3533 ha deliberato di impugnare avanti la Corte d'Appello di Milano la richiamata ordinanza del Tribunale;
- nelle more della definizione del contenzioso e al fine di evitare situazioni di incertezza e garantire la continuità delle assegnazioni, ha adottato le deliberazioni 13 ottobre 2020 n. XI/3679, 30 dicembre 2020 n. XI/4177, 15 dicembre 2022 n. XI/7518 con cui ha stabilito che le assegnazioni vengono effettuate in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano;
- con DGR XI/5305 del 4 ottobre 2021 è stato istituito un tavolo tecnico per individuare soluzioni non discriminatorie tra cittadini di nazionalità diversa con riferimento al tema dell'impossidenza di beni immobili da parte di cittadini che possono accedere ai SAP;
- con DGR XI/7518 del 15/12/2022 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 la previsione che le assegnazioni vengono effettuate in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano;

CONSIDERATO che il 9 marzo u.s. è stata pubblicata la sentenza n. 820/2023 della Corte d'Appello di Milano, che ha rigettato l'appello proposto da Regione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Lombardia e ha confermato l'ordinanza impugnata;

VISTA la DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5394, con cui è stato approvato lo «Schema tipo di avviso pubblico» per l'assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici ai sensi del comma 3 bis dell'art. 6 della l.r. 16/2016 e dell'art. 8 del r.r. 4/2017;

RICHIAMATA la DGR n. XII/252 dell'8/5/2023 che ha individuato le seguenti linee guida per individuare le modifiche da apportare al regolamento regionale n. 4/2017:

- proporre, anche in coerenza con il parere favorevole reso a maggioranza dalla V Commissione consiliare nella seduta del 23 settembre 2021, modalità che assicurino un'effettiva parità di trattamento per quanto attiene il possesso di beni immobili, ispirata alla semplificazione delle procedure e alla riduzione di oneri amministrativi, sia per i cittadini extracomunitari che per quelli italiani e comunitari, anche al fine di accelerare l'assegnazione degli alloggi disponibili, tenuto conto delle norme sull'autocertificazione;
- considerare come elemento di valutazione di "adeguatezza" dell'alloggio il riferimento non solo alla metratura dello stesso, ma anche ad una pluralità di criteri che consentano di valutarne il valore economico, l'effettiva disponibilità e l'idoneità a soddisfare il fabbisogno abitativo del nucleo familiare che chiede di accedere ai servizi abitativi pubblici;
- approfondire se siano meritevoli di tutela quei casi in cui a un diritto non corrisponda un'effettiva disponibilità dell'alloggio, come ad esempio il caso in cui l'alloggio sia oggetto di procedura di pignoramento o quello di cui si disponga della sola nuda proprietà;

CONSIDERATO che le modifiche al regolamento regionale n. 4/2017 - la cui elaborazione è in corso di definizione alla luce dei contributi di ANCI e delle ALER e del confronto con le OO.SS. - richiedono il parere della Commissione consiliare competente, per cui il relativo iter potrebbe non concludersi entro il 31 dicembre 2023;

ATTESA, per tali ragioni, l'esigenza di prorogare al 30 giugno 2024 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale n. 4/2017, il punto 2 della DGR 4177/2020 limitatamente al primo capoverso, nella parte in cui stabilisce che le assegnazioni vengono effettuate in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano e come riportato dalla DGR 3679/2020 ai punti 1) e 2) del dispositivo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che il presente provvedimento non rientra nell'ambito dell'applicazione degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di prorogare al 30 giugno 2024 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale n. 4/2017, il punto 2 della DGR 4177/2020 limitatamente al primo capoverso nella parte in cui stabilisce che le assegnazioni vengono effettuate in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano e come riportato dalla DGR 3679/2020 ai punti 1) e 2) del dispositivo;
2. di disporre la pubblicazione della presente pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge